

Giudizio promosso da società di capitali per l'annullamento di contratto concluso dal proprio amministratore in conflitto di interessi - Incapacità a testimoniare del socio - Esclusione - Fondamento.

Il socio di società di capitali non è incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., nel giudizio promosso dalla medesima società nei confronti del proprio amministratore e di un terzo per l'annullamento di un contratto che si assume stipulato dall'amministratore in conflitto di interessi con la società da lui rappresentata, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio, ed essendo diversa l'intrapresa azione di annullamento dall'azione risarcitoria individuale, a norma dell'art. 2395 cod. civ., spettante al singolo socio direttamente danneggiato dalla condotta dell'amministratore.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9188 del 16/04/2013